

Processo Cappato: il MPV interviene alla Corte Costituzionale

di Massimo Magliocchetti, Responsabile Giovani Roma Mpv

Lo scorso 2 aprile il Movimento per la Vita italiano, grazie al contributo professionale dell'Avv. Carlo Casini e dell'Avv. Ciro Intino, è intervenuto davanti la Corte Costituzionale nel procedimento di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., sollevato dalla Corte d'Assise di Milano durante il processo a Marco Cappato, leader dei Radicali per la sua condotta di aiuto al suicidio di Dj Fabo.

La richiesta del Movimento per la Vita può essere così sintetizzata: la questione di legittimità in ordine all'art. 580 c.p. così come sollevata dalla Corte d'Assise di Milano, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio, deve ritenersi infondata. Anzi, dato che l'art. 580 del codice penale, tutelando il diritto alla vita e condannando l'uccisione intenzionale di una persona, si pone in conformità alla Costituzione se ne venisse decisa la cancellazione per presunta incostituzionalità si costituirebbe un vulnus irrimediabile.

Nel pregevole atto di intervento presentato ai giudici della Consulta, il Movimento per la Vita ha deciso di motivare le sue ragioni con principi di buon senso.

L'indisponibilità della vita umana. – Il primo aspetto messo in luce dagli Avvocati Casini e Intino è il principio dell'indisponibilità della vita umana, propria e altrui, così come si evince da numerose norme dell'ordinamento italiano. Si pensi, ad esempio, alla disciplina penale che vieta l'omicidio (art. 575 c.p.), oppure a quella civilistica che dichiara nulli gli atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.). «Non si può invocare la libertà per giustificare l'aiuto al suicidio di una persona malata e sofferente – si legge nell'atto di intervento – perché altrimenti si dovrebbe rispettare anche l'autodeterminazione del giovane sano tanto più libero di chi a causa della sofferenza può avere una minore lucidità mentale».



Dignità ed eguaglianza. - «La dignità è il volto della vita», sottolineano gli Avvocati del Mpv. E proprio perché non si può separare l'esistenza umana dalla dignità, quest'ultima deve essere riconosciuta a tutti, tanto più nei soggetti fragili come il morente o il sofferente. Se così non fosse, dunque, si opererebbe una valutazione sulla dignità dell'uomo riconoscendo nella sua condizione fisica o psichica un elemento che ne attenui l'uguaglianza rispetto agli altri. In altre parole, se la condizione di malattia o sofferenza divenisse criterio per differenziare il trattamento delle persone per quanto riguarda i loro diritti, primo fra tutti quello alla vita – e non alla morte! – verrebbe messa in serio pericolo la democrazia.

La vita come presupposto della libertà. – Una delle più frequenti argomentazioni di coloro i quali si dicono favorevoli al testamento biologico, eutanasia e suicidio assistito è quella di invocare la libertà di ciascun individuo. Nelle argomentazioni del Mpv nell'intervento alla Consulta questo punto diviene fondamentale. «La libertà – si legge nelle argomentazioni degli avvocati Casini e Intino - implica anche la facoltà di cambiare decisioni. È evidente che la morte impedisce definitivamente la libertà. Vita e libertà sono indissolubilmente intrecciate. Come nessuno può vendere la propria vita, così nessuno può cedere ad altri la propria libertà (magari rendendosi schiavo). Di conseguenza non è invocabile la libertà per giustificare il suicidio».

Differenza fra l'aiuto al suicidio e il rifiuto delle cure. - «È evidente che uccidersi è qualcosa di profondamente diverso dal rifiutare le cure», specificano con forza Casini e Intino. A ben vedere, questa tesi non può che essere accolta. Infatti, nella nostra Carta Costituzionale il diritto fondamentale alla salute, dal quale deriva il corollario del diritto alle cure, deve essere letto in senso

positivo. Se è vero che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, è altrettanto vero che in nessun caso possono essere superati i limiti dovuti al rispetto della persona umana. Se il rifiuto delle cure (alimentazione e idratazione artificiali) e delle terapie diventa diretta conseguenza della morte del paziente, esistendo il diritto alla salute e non il suo contrario diritto alla morte, tale condotta deve essere considerata come lesiva della dignità umana, oltre che un atto contrario al diritto alla vita. Al tempo stesso, però, in situazioni cliniche particolari il principio ispiratore di tutte le decisioni deve essere quello della proporzionalità dei trattamenti, al fine di scongiurare ogni tipo di accanimento terapeutico. In questo caso, laddove le cure e le terapie apparissero sproporzionate diviene legittimo il rifiuto. Tuttavia, vi è una differenza sostanziale tra tale rifiuto e l'aiuto al suicidio per motivazioni di pietà nei confronti del paziente.

La conclusione a cui giungono gli Avvocati Casini e Intino è la richiesta alla Corte Costituzionale di giudicare conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione la norma impugnata, riconoscendo la piena legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. In particolare vengono richiamati a sostegno delle tesi sopraesposte l'art. 2 che introduce nell'ordinamento italiano i diritti umani, l'art. 3 che stabilisce il principio di uguaglianza, l'art. 32 che considera la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività (la morte è ovviamente il massimo di perdita della salute), gli artt. 11 e 27 da cui emerge il valore supremo della vita umana.